



**Legge 30 novembre 2000 n.114
LEGGE SULLA CITTADINANZA**

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 25 luglio 2003 n.100, dalla Legge 17 giugno 2004 n.84, dalla Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1, dalla Legge 22 marzo 2016 n.38, dalla Legge 2 agosto 2019 n.121 e dalla Legge 15 luglio 2021 n.131.

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

[Legge 15 luglio 2021 n.131](#)
[Legge 2 marzo 2021 n.47](#)
[Legge 2 agosto 2019 n.121](#)
[Legge 22 marzo 2016 n.38](#)
[Regolamento 15 aprile 2016 n.8](#)
[Legge 28 giugno 2010 n.118](#)
[Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1](#)
[Legge 25 luglio 2003 n.100](#)
[Legge 17 giugno 2004 n.84](#)
[Legge 18 dicembre 2003 n.165](#)
[Legge 25 luglio 2003 n.100](#)
[Legge 30 novembre 2000 n.114](#)
[Legge 15 dicembre 1997 n.144](#)
[Legge 31 gennaio 1996 n.31](#)
[Legge 28 giugno 1989 n.68](#)
[Legge 27 marzo 1984 n.32](#)
[Legge 25 febbraio 1974 n.11](#)
[Legge 12 agosto 1946 n.43](#)



**Legge 30 novembre 2000 n.114
LEGGE SULLA CITTADINANZA**

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 25 luglio 2003 n.100, dalla Legge 17 giugno 2004 n.84, dalla Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1, dalla Legge 22 marzo 2016 n.38, dalla Legge 2 agosto 2019 n.121 e dalla Legge 15 luglio 2021 n.131.

(aggiornato al 25 agosto 2022)

Art.1

(Della cittadinanza per origine)

Sono cittadini sammarinesi per origine:

1. i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
2. i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di sette anni dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;
3. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
4. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.¹

¹ Testo originario (Legge n.114/2000) Articolo 1:

Sono cittadini sammarinesi per origine:

1. i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
2. i figli di padre sammarinese e madre non sammarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza del padre;
3. i figli di madre sammarinese e di padre non sammarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler la cittadinanza della madre;
4. i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide;
5. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
6. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.

Modifiche legislative:

Legge 17 giugno 2004 n.84, Articolo 1:

L'articolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 è così modificato:

"Art. 1

(Della cittadinanza per origine)

Sono cittadini sammarinesi per origine:

1. i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
2. i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;
3. i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide;
4. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
5. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi."

Legge 2 agosto 2019 n.121, Articolo 1:

1. L'articolo 1 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 1

(Della cittadinanza per origine)

Sono cittadini sammarinesi per origine:

1. i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
2. i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di sette anni dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa;
3. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
4. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi."



Art.2

(Della cittadinanza per naturalizzazione)

1. Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione i cittadini stranieri o apolidi, in esito al procedimento di cui all'articolo 2-ter, in base ai seguenti criteri:

- a) essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento della domanda ed essere, a tale data, effettivamente residenti nel territorio della Repubblica;
- b) avere dimorato effettivamente per almeno venti anni continuativi nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica e del permesso di soggiorno ordinario, nonché del periodo di cui all'articolo 2-quater; l'attestazione della dimora è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di dimora effettiva è ridotto a dieci anni:
 - 1) per l'adottato di cittadino sammarinese in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* previsto dal diritto comune;
 - 2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese o la persona unita civilmente con cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile. Può accedere alla naturalizzazione, di cui al periodo precedente, anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto o la persona unita civilmente con cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;
- c) non aver riportato, in Repubblica o all'estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per reato non colposo;
- d) non avere carichi pendenti in Repubblica o all'estero, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
- e) non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all'estero, o comunicazione equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
- f) rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta;
- g) prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

2. Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese coloro i quali divengono cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre nata sammarinese per origine che abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza. A tal fine si applica il procedimento di cui all'articolo 2-ter, comma 15.

2bis. Coloro che, per almeno diciotto anni continuativi abbiano dimorato effettivamente nel territorio della Repubblica dalla nascita e senza interruzione, possono richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, secondo il procedimento di cui all'articolo 2-ter.²

² **Testo originario (Legge n.114/2000) Articolo 2:**

Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione coloro ai quali la cittadinanza è concessa dal Consiglio Grande e Generale, con leggi straordinarie da approvare con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in base ai seguenti criteri:

1. essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento dell'approvazione della legge straordinaria di cui sopra.
2. Aver dimorato effettivamente per almeno trenta anni continuativi, nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica, del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo; l'attestazione della dimora dovrà essere rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Per i coniugi di cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di



nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il periodo di dimora effettiva è ridotto della metà. Lo straniero residente dalla nascita in Repubblica può richiedere la naturalizzazione qualora almeno uno dei genitori o degli ascendenti di 2° grado abbia dimorato in Repubblica fino a raggiungere almeno trenta anni. La cittadinanza acquisita per naturalizzazione si estende anche al figlio minore convivente naturalizzato. Qualora la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione sia acquisita da uno solo dei genitori permanendo l'altro nella cittadinanza estera, questa si estende al figlio minore al raggiungimento della maggiore età.

3. Non aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore ad un anno.
4. Rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta. Per i minorenni tale rinuncia dovrà essere effettuata entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.
5. Prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

La cittadinanza acquista natura originaria per i naturalizzati che, figli di madre sammarinese, ne facciano specifica richiesta entro sei mesi dal compimento della maggiore età.

Il Consiglio Grande e Generale, almeno una volta ogni dieci anni, è tenuto a deliberare sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai forensi residenti in Repubblica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Modifiche legislative:

Legge 22 marzo 2016 n.38, Articolo 1:

1. L'articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 2

(Della cittadinanza per naturalizzazione)

1. Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione i cittadini stranieri o apolidi, in esito al procedimento di cui all'articolo 2 ter, in base ai seguenti criteri:

- a) essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento della domanda ed essere, a tale data, effettivamente residenti nel territorio della Repubblica;
- b) avere dimorato effettivamente per almeno venticinque anni continuativi nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica e del permesso di soggiorno ordinario; l'attestazione della dimora è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di dimora effettiva è ridotto a quindici anni:

 - 1) per l'adottato di cittadino sammarinese in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* previsto dal diritto comune;
 - 2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Può accedere alla naturalizzazione di cui al periodo precedente anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;

- c) non aver riportato, in Repubblica o all'estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per reato non colposo;
- d) non avere carichi pendenti in Repubblica o all'estero, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
- e) non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all'estero, o comunicazione equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
- f) rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta;
- g) prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

2. Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese coloro i quali divengono cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre nata sammarinese per origine che abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza. A tal fine si applica il procedimento di cui all'articolo 2 ter, comma 15."

Legge 2 agosto 2019 n.121, Articolo 2:

1. L'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 2

(Della cittadinanza per naturalizzazione)

1. Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione i cittadini stranieri o apolidi, in esito al procedimento di cui all'articolo 2-ter, in base ai seguenti criteri:

- a) essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento della domanda ed essere, a tale data, effettivamente residenti nel territorio della Repubblica;
- b) avere dimorato effettivamente per almeno venti anni continuativi nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica e del permesso di soggiorno ordinario, nonché del periodo di cui all'articolo 2-quater; l'attestazione della dimora è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di dimora effettiva è ridotto a dieci anni:



Art. 2 bis
(*Effetti sui figli minori*)

1. Gli effetti della naturalizzazione si estendono automaticamente ai figli minori del genitore naturalizzato che ne abbia fatto domanda purché siano residenti alla data della domanda.
2. Il comma 1 si applica anche al minore il cui genitore, che avrebbe avuto diritto alla naturalizzazione avendone i requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 1, sia deceduto prima della presentazione della domanda, a condizione che fosse residente in Repubblica alla data della morte.
3. La domanda di naturalizzazione per i minori di cui al presente articolo è presentata da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal procuratore speciale nominato dal Commissario della Legge quale giudice tutelare. Costoro prestano, per conto dei minori, il giuramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).³

Art. 2 ter
(*Procedimento per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione*)

-
- 1) per l'adottato di cittadino sammarinese in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* previsto dal diritto comune;
 - 2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese o la persona unita civilmente con cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile. Può accedere alla naturalizzazione, di cui al periodo precedente, anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto o la persona unita civilmente con cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;
 - c) non aver riportato, in Repubblica o all'estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per reato non colposo;
 - d) non avere carichi pendenti in Repubblica o all'estero, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
 - e) non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all'estero, o comunicazione equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui alla lettera c);
 - f) rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta;
 - g) prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese coloro i quali divengono cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre nata sammarinese per origine che abbia o non abbia beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza. A tal fine si applica il procedimento di cui all'articolo 2-ter, comma 15.
- 2 bis. Coloro che, per almeno diciotto anni continuativi abbiano dimorato effettivamente nel territorio della Repubblica dalla nascita e senza interruzione, possono richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, secondo il procedimento di cui all'articolo 2-ter.”.

³ **Testo originario (Legge n.38/2016):**

1. Dopo l'articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 2 bis

(*Effetti sui figli minori*)

1. Gli effetti della naturalizzazione si estendono automaticamente ai figli minori del genitore naturalizzato che ne abbia fatto domanda purché siano residenti alla data della domanda.
2. Il comma 1 si applica anche al minore il cui genitore, che avrebbe avuto diritto alla naturalizzazione avendone i requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 1, sia deceduto prima della presentazione della domanda, a condizione che fosse residente in Repubblica alla data della morte.
3. La domanda di naturalizzazione per i minori di cui al presente articolo è presentata da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal procuratore speciale nominato dal Commissario della Legge quale giudice tutelare. Costoro prestano, per conto dei minori, il giuramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

omissis



1. La domanda ed i certificati di cui al comma 3 sono depositati presso l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, di seguito indicato come "Ufficio Stato Civile", che ne rilascia ricevuta.
2. A pena di irricevibilità, la domanda contiene, oltre a quanto previsto dal comma 3, le generalità esatte e complete del richiedente ed eventualmente anche dei minori ai quali si richiede di estendere la naturalizzazione e la dichiarazione di volere rinunciare alla cittadinanza di origine anche per conto del minore, salvo i casi di cui al comma 12. Alla domanda, sempre a pena di irricevibilità, è allegata l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di ufficio.
3. La domanda contiene l'indicazione dei requisiti in base ai quali l'interessato richiede la cittadinanza per naturalizzazione ed è comprensiva dei certificati che ne comprovano la sussistenza, secondo quanto previsto da apposito regolamento del Congresso di Stato.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficiale di Stato Civile richiede al Comandante della Gendarmeria riferimento espresso in forma scritta, da inoltrarsi nel termine di trenta giorni, ai fini della valutazione di cui al comma 5; pervenuto il suddetto parere, l'Ufficiale di Stato Civile trasmette la domanda e la relativa documentazione al collegio di cui al comma 5.
5. La domanda è esaminata da un collegio composto da un Commissario della Legge indicato dal Magistrato Dirigente del Tribunale, dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale e dal Comandante della Gendarmeria; il collegio accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e valuta la sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica che ostino alla concessione della cittadinanza.
6. In esito all'esame di cui al comma 5 il collegio adotta atto di accertamento, positivo o negativo, che è comunicato all'interessato anche ai fini dell'eventuale ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68. Gli atti di accertamento positivo sono trasmessi all'Ufficio Segreteria Istituzionale per gli adempimenti conseguenti.
7. Il Consiglio Grande e Generale concede la cittadinanza per naturalizzazione con propria deliberazione assunta mediante presa d'atto degli atti di accertamento di cui al comma 6 di norma entro i mesi di febbraio e settembre di ogni anno. La deliberazione di cui al presente comma costituisce causa di archiviazione del procedimento giudiziario pendente per l'accertamento dello stato di apolidia.
8. L'Ufficio Segreteria Istituzionale, in vista della seduta consiliare di adozione della deliberazione di cui al comma 7, forma apposito elenco delle domande di naturalizzazione che sono state oggetto di accertamento positivo da parte del collegio, esaminate sino al giorno precedente la data della seduta dell'Ufficio di Presidenza prevista per le sessioni consiliari di norma nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.
9. La deliberazione di concessione della cittadinanza per naturalizzazione adottata dal Consiglio Grande e Generale è inviata dall'Ufficio Segreteria Istituzionale all'Ufficio Stato Civile e a ciascun interessato per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica prescritto dalla Rubrica XL del Libro V delle Leges Statutae.
10. Effettuato il giuramento di cui al comma 9, l'Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad iscrivere ciascun interessato nei registri della cittadinanza, dandone comunicazione all'autorità estera competente.
11. Entro il termine di cinque anni dal giuramento o, per i minori di cui all'articolo 2-bis, dal compimento della maggiore età, deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, al fine di consentire a coloro che abbiano già avviato le pratiche di rinuncia alla cittadinanza di origine, presso i competenti enti o uffici stranieri, di perfezionare il procedimento di rinuncia.



12. Qualora la normativa del Paese di origine non consenta di rinunciare alla cittadinanza, la mancata formalizzazione della perdita delle altre cittadinanze possedute da parte dell'interessato può essere compensata, entro il termine di cui al comma 11, con apposita certificazione dell'autorità competente del Paese d'origine che attesti l'impossibilità della rinuncia. Qualora il Paese d'origine non consenta neppure di presentare la domanda di rinuncia alla cittadinanza, l'interessato deve rilasciare in tal senso relativa dichiarazione giurata e per iscritto sotto la sua responsabilità civile e penale. Gli adempimenti di cui al presente comma possono essere effettuati dall'interessato anche al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1.

13. L'Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad annotare nei registri della cittadinanza l'avvenuta trasmissione della rinuncia alla cittadinanza o alle cittadinanze possedute.

14. L'Ufficiale di Stato Civile procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza qualora, entro il termine perentorio, eventualmente prorogato, di cui al comma 11, non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute, salvo quanto disposto dal comma 12. L'Ufficiale di Stato Civile non procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza, qualora la rinuncia alla cittadinanza di origine esponga i richiedenti ed i loro familiari a possibili situazioni di pericolo. In tale, caso allo scadere della proroga, l'interessato deve rilasciare una nuova dichiarazione giurata, con le modalità di cui al comma 12.

15. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato non è tenuto all'adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 9 ed all'adempimento di cui al comma 11. In tale caso la domanda è presentata all'Ufficio Stato Civile che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell'interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta, secondo le norme ed i principi in materia di cittadinanza. La presentazione della predetta domanda sospende i termini per la prestazione del giuramento e per l'adempimento di cui al comma 11 fino all'esito degli accertamenti inerenti alla natura originaria; qualora gli accertamenti diano esito negativo il cittadino naturalizzato è tenuto, entro un anno dalla comunicazione dell'accertamento negativo, all'espletamento degli adempimenti richiesti.⁴

⁴ **Testo originario (Legge n.38/2016):**

1. Dopo l'articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti articoli:
omissis

Art. 2 ter

(Procedimento per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione)

1. La domanda ed i certificati di cui al comma 3 sono depositati presso l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, di seguito indicato come "Ufficio Stato Civile", che ne rilascia ricevuta.

2. A pena di irricevibilità, la domanda contiene, oltre a quanto previsto dal comma 3, le generalità esatte e complete del richiedente ed eventualmente anche dei minori ai quali si richiede di estendere la naturalizzazione e la dichiarazione di volere rinunciare alla cittadinanza di origine anche per conto del minore, salvo i casi di cui al comma 12. Alla domanda, sempre a pena di irricevibilità, è allegata l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di ufficio.

3. La domanda contiene l'indicazione dei requisiti in base ai quali l'interessato richiede la cittadinanza per naturalizzazione ed è comprensiva dei certificati che ne comprovano la sussistenza, secondo quanto previsto da apposito regolamento del Congresso di Stato.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficiale di Stato Civile richiede al Comandante della Gendarmeria riferimento espresso in forma scritta, da inoltrarsi nel termine di trenta giorni, ai fini della valutazione di cui al comma 5; pervenuto il suddetto parere, l'Ufficiale di Stato Civile trasmette la domanda e la relativa documentazione al collegio di cui al comma 5.

5. La domanda è esaminata da un collegio composto da un Commissario della Legge indicato dal Magistrato Dirigente del Tribunale, dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale e dal Comandante della Gendarmeria; il collegio accerta la sussistenza dei requisiti di cui



all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e valuta la sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica che ostino alla concessione della cittadinanza.

6. In esito all'esame di cui al comma 5 il collegio adotta atto di accertamento, positivo o negativo, che è comunicato all'interessato anche ai fini dell'eventuale ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68. Gli atti di accertamento positivo sono trasmessi all'Ufficio Segreteria Istituzionale per gli adempimenti conseguenti.

7. Il Consiglio Grande e Generale concede la cittadinanza per naturalizzazione con propria deliberazione assunta mediante presa d'atto degli atti di accertamento di cui al comma 6 di norma entro i mesi di febbraio e settembre di ogni anno. La deliberazione di cui al presente comma costituisce causa di archiviazione del procedimento giudiziario pendente per l'accertamento dello stato di apolidia.

8. L'Ufficio Segreteria Istituzionale, in vista della seduta consiliare di adozione della deliberazione di cui al comma 7, forma apposito elenco delle domande di naturalizzazione che sono state oggetto di accertamento positivo da parte del collegio, esaminate sino al giorno precedente la data della seduta dell'Ufficio di Presidenza prevista per le sessioni consiliari di norma nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

9. La deliberazione di concessione della cittadinanza per naturalizzazione adottata dal Consiglio Grande e Generale è inviata dall'Ufficio Segreteria Istituzionale all'Ufficio Stato Civile e a ciascun interessato per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica prescritto dalla Rubrica XL del Libro V delle Leges Statutae.

10. Effettuato il giuramento di cui al comma 9, l'Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad iscrivere ciascun interessato nei registri della cittadinanza, dandone comunicazione all'autorità estera competente.

11. Entro il termine di un anno dal giuramento o, per i minori di cui all'articolo 2 bis, dal compimento della maggiore età deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute.

12. Qualora la normativa del Paese di origine non consenta di rinunciare alla cittadinanza, la mancata formalizzazione della perdita delle altre cittadinanze possedute da parte dell'interessato può essere compensata, entro il termine di cui al comma 11, con apposita certificazione dell'autorità competente del Paese d'origine che attesti l'impossibilità della rinuncia. Qualora il Paese d'origine non consenta neppure di presentare la domanda di rinuncia alla cittadinanza, l'interessato deve rilasciare in tal senso relativa dichiarazione giurata e per iscritto sotto la sua responsabilità civile e penale. Gli adempimenti di cui al presente comma possono essere effettuati dall'interessato anche al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1.

13. L'Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad annotare nei registri della cittadinanza l'avvenuta trasmissione della rinuncia alla cittadinanza o alle cittadinanze possedute.

14. L'Ufficiale di Stato Civile procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza qualora, entro il termine perentorio di un anno dal giuramento o dal compimento della maggiore età, non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute, salvo quanto disposto dal comma 12.

15. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato non è tenuto all'adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 9 ed all'adempimento di cui al comma 11. In tale caso la domanda è presentata all'Ufficio Stato Civile che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell'interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta, secondo le norme ed i principi in materia di cittadinanza. La presentazione della predetta domanda sospende i termini per la prestazione del giuramento e per l'adempimento di cui al comma 11 fino all'esito degli accertamenti inerenti alla natura originaria; qualora gli accertamenti diano esito negativo il cittadino naturalizzato è tenuto, entro un anno dalla comunicazione dell'accertamento negativo, all'espletamento degli adempimenti richiesti."

Modifiche legislative

Legge 2 agosto 2019 n.121, Articolo 3:

1. Il comma 11 dell'articolo 2-ter della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

"11. Entro il termine di cinque anni dal giuramento o, per i minori di cui all'articolo 2-bis, dal compimento della maggiore età, deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, al fine di consentire a coloro che abbiano già avviato le pratiche di rinuncia alla cittadinanza di origine, presso i competenti enti o uffici stranieri, di perfezionare il procedimento di rinuncia."

2. Il comma 14 dell'articolo 2-ter della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

"14. L'Ufficiale di Stato Civile procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza qualora, entro il termine perentorio, eventualmente prorogato, di cui al comma 11, non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze possedute, salvo quanto disposto dal comma 12. L'Ufficiale di Stato Civile non procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza, qualora la rinuncia alla cittadinanza di origine esponga i richiedenti ed i loro familiari a possibili situazioni



Art. 2-quater (Dimora)

1. Ai fini della maturazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per dimora si intende anche il periodo di possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione in materia all'epoca vigente.⁵

Art.3 (Formalità per l'atto di mantenimento della cittadinanza)

La dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza di cui al punto 2 dell'articolo 1 deve essere resa personalmente dall'interessato avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure, se residente all'estero, avanti all'autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvederà all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.⁶

Art.4 (Perdita volontaria della cittadinanza a seguito di matrimonio)

I cittadini sammarinesi, che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza purché, a seguito del matrimonio, non acquistino la cittadinanza dei coniugi stranieri per effetto di espressa manifestazione di volontà. L'Ufficiale di Stato Civile esegue la cancellazione, dai registri della cittadinanza, del cittadino che abbia acquisito la cittadinanza straniera ai sensi del comma precedente. I coniugi stranieri di cittadini sammarinesi residenti sono iscritti nei Registri della popolazione residente a seguito di semplice richiesta.

di pericolo. In tale, caso allo scadere della proroga, l'interessato deve rilasciare una nuova dichiarazione giurata, con le modalità di cui al comma 12."

⁵ Testo originario (Legge 2 agosto 2019 n.121), articolo 4:

1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo:

"Art. 2-quater
(Dimora)

1. Ai fini della maturazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per dimora si intende anche il periodo di possesso del previgente permesso di soggiorno speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione in materia all'epoca vigente."

⁶ Testo originario (Legge n.114/2000) Articolo 3:

Formalità per l'atto di mantenimento e scelta della cittadinanza

La dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza sammarinese di cui al punto 2 dell'articolo 1 e la dichiarazione di voler scegliere la cittadinanza della madre di cui al punto 3 comma 1 dell'articolo 1, devono essere rese personalmente dall'interessato avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure, se residenti all'estero, avanti all'autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvederà all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

Modifiche legislative:

Legge 17 giugno 2004 n.84, Articolo 2:

L'articolo 3 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 è così modificato:

"Art. 3

(Formalità per l'atto di mantenimento della cittadinanza)

La dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza di cui al punto 2 dell'articolo 1 deve essere resa personalmente dall'interessato avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure, se residente all'estero, avanti all'autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvederà all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile."



Art.5

(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)

1. I figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese o di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio, e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese, possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica:

- a) da almeno un anno, qualora abbiano dimorato per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica;
- b) da almeno sei anni, qualora non abbiano precedentemente dimorato nel territorio della Repubblica.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cittadinanza sammarinese si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.

La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda, pur avendone avuto diritto ai sensi del presente comma.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all'Ufficiale di Stato Civile.

3. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

4. Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno.⁷

⁷ **Testo originario (Legge n.114/2000) Articolo 5:**

Assunzione e riassunzione della cittadinanza

I figli di cittadino o cittadina sammarinese che rientrano in territorio hanno diritto alla residenza e possono acquisire o riacquisire la cittadinanza dopo aver risieduto anagraficamente ed effettivamente in Repubblica per almeno dieci anni. Tale facoltà verrà esercitata nelle stesse forme previste dal quarto comma dell'articolo 8.

Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, qualora riacquisti lo stato libero per vedovanza o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, riassume la cittadinanza mediante semplice presa d'atto del Consiglio Grande e Generale della relativa manifestazione di volontà dell'interessato.

Le istanze di assunzione e riassunzione di cui ai commi precedenti, corredate dai documenti di rito, dovranno essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che provvederà a prenderle in visione almeno ogni sei mesi.

Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione e riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore ad un anno.

Modifiche legislative:

Legge 17 giugno 2004 n.84, Articolo 3:

L'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 è così modificato:

"Art.5

(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)

I figli maggiorenni di cittadino sammarinese, che siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica per almeno dieci anni continuativi, possono assumere la cittadinanza sammarinese, che si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.

Parimenti i figli maggiorenni di cittadino sammarinese che non abbiano ottemperato alla disposizione prevista dal punto 2 dell'articolo 1 della presente legge possono riassumere la cittadinanza sammarinese, purché siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno dieci anni continuativi, decorrenti dallo scadere del termine entro il quale avrebbero dovuto rendere l'apposita dichiarazione.

L'Ufficiale di Stato Civile è autorizzato all'iscrizione nei Registri della popolazione residente di coloro che rientrano nei casi dei commi che precedono a seguito di semplice richiesta; qualora nel nucleo familiare vi sia un figlio maggiorenne, purché convivente, tale figlio ha diritto al permesso di soggiorno secondo le norme di cui alla Legge 4 settembre 1997 n. 95.



Art.6

(Rinuncia e perdita della cittadinanza)

La cittadina divenuta sammarinese per matrimonio per effetto delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché il cittadino o cittadina naturalizzati per matrimonio dopo cinque anni dall'acquisto dello stato libero per annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, perdono la

Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante semplice presa d'atto del Consiglio Grande e Generale della relativa manifestazione di volontà dell'interessato.

Le istanze di assunzione o riassunzione di cui ai commi che precedono, corredate dai documenti di rito, devono essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che provvederà a prenderle in visione almeno ogni sei mesi.

Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno."

Legge 2 agosto 2019 n.121, articolo 5:

1. L'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 5

(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)

1. I figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica:

a) da almeno un anno, qualora abbiano dimorato per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica;

b) da almeno sei anni, qualora non abbiano precedentemente dimorato nel territorio della Repubblica.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cittadinanza sammarinese si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

3. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

4. Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno."

Legge 15 luglio 2021 n.131, articolo 1:

1. L'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

"Art.5

(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)

1. I figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese o di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio, e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese, possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica:

a) da almeno un anno, qualora abbiano dimorato per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica;

b) da almeno sei anni, qualora non abbiano precedentemente dimorato nel territorio della Repubblica.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cittadinanza sammarinese si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.

La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda, pur avendone avuto diritto ai sensi del presente comma.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all'Ufficiale di Stato Civile.

3. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

4. Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno."



cittadinanza qualora siano in possesso della cittadinanza di un altro Stato e non siano più residenti.

Oltre al caso previsto dall'articolo 4, la cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dimostri di aver acquisito la cittadinanza di altro Stato, ovvero dichiarare espressamente che la rinuncia stessa è necessaria per l'acquisto di altra cittadinanza.

L'atto di rinuncia va presentato al Consiglio Grande e Generale, che ne prende atto nella sua più prossima seduta.

Gli effetti della rinuncia decorrono dalla presa d'atto del Consiglio Grande Generale e non si estendono al coniuge e ai figli nati prima della rinuncia.

L'Ufficiale di Stato Civile, una volta acquisita la relativa documentazione, cura la cancellazione, dai registri di cittadinanza, del rinunciante.

Il minore che acquista la doppia cittadinanza per effetto della rinuncia dell'ascendente alla cittadinanza sammarinese dovrà optare per una sola cittadinanza entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.

Art.7

(Modifica dell'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.31)

[ABROGATO]⁸

Art.8

(Disposizioni finali e transitorie)

Sono abrogate le Leggi 25 febbraio 1974 n.11, 27 marzo 1984 n.32 e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n.144, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Per i matrimoni tra un cittadino ed una donna straniera contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge

⁸ Testo originario (Legge n.114/2000) Articolo 7:

L'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.31 "Legge Elettorale" è così integrato:

1. Il cittadino che compie il 18° anno di età successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non residente anagraficamente ed effettivamente nel territorio e figlio di cittadino nato e residente all'estero è iscritto nelle liste elettorali della Repubblica a seguito di apposita domanda.
2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo deve essere presentata personalmente all'Ufficio di Stato Civile, dopo il compimento della maggiore età, decorso un anno dall'acquisto della effettiva residenza anagrafica nel territorio.
3. Il cittadino di cui al punto 1 del presente articolo è iscritto nelle liste elettorali d'ufficio se residente anagraficamente ed effettivamente da almeno cinque anni precedenti il raggiungimento della maggiore età.

Modifiche legislative:

Legge 17 giugno 2004 n.84, Articolo 4:

L'articolo 7 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 è così modificato:

"Art.7

(Modifica dell'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6)

L'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 "Legge Elettorale" è così integrato:

1. Il cittadino che compie il 18° anno di età successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non residente anagraficamente ed effettivamente nel territorio e figlio di cittadino nato e residente all'estero, è iscritto nelle liste elettorali della Repubblica a seguito di apposita domanda.
2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo deve essere presentata personalmente all'Ufficio di Stato Civile, dopo il compimento della maggiore età, decorso un anno dall'acquisto della effettiva residenza anagrafica nel territorio.
3. Il cittadino di cui al punto 1 del presente articolo è iscritto nelle liste elettorali d'ufficio se residente anagraficamente ed effettivamente da almeno cinque anni precedenti il raggiungimento della maggiore età.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1, Articolo 13:

1. L'articolo 7 della Legge 30 novembre 2000 n.114 è abrogato.



27 marzo 1984 n.32 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 15 dicembre 1997 n.144.

I figli di madre sammarinese che, all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno dieci anni continuativi, possono richiedere la cittadinanza della madre, con apposita dichiarazione che deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni purché in possesso del requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore nel medesimo termine perentorio.

I figli di madre sammarinese, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da meno di dieci anni possono richiedere, allo scadere del decimo anno di residenza, la cittadinanza della madre, con apposita dichiarazione che deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di dodici mesi. La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni purché in possesso del requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore nel medesimo termine perentorio.

Per i figli minori di età di madre sammarinese di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al punto 3 dell'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 3.

I figli di madre nata sammarinese per origine, considerando tale anche la cittadina che ha beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza, che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano essere cittadini sammarinesi naturalizzati, possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese.

La richiesta viene presentata all'Ufficiale di Stato Civile che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità all'aggiornamento degli atti di Stato Civile di cui agli articoli 8 e 91 della Legge 12 agosto 1946 n.43 dell'interessato nonché degli atti dei discendenti che ne facciano espressa richiesta, secondo le norme ed i principi contenuti nella Legge sulla Cittadinanza.⁹

⁹ Testo originario (Legge n.114/2000) Articolo 8:

Sono abrogate le Leggi 25 febbraio 1974 n.11, 27 marzo 1984 n.32 e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n.144, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Per i matrimoni tra un cittadino ed una donna straniera contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 27 marzo 1984 n.32 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 15 dicembre 1997 n.144.

I figli di madre sammarinese che, all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno dieci anni continuativi, possono richiedere la cittadinanza della madre, con apposita dichiarazione che deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni purché in possesso del requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore nel medesimo termine perentorio.

I figli di madre sammarinese, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da meno di dieci anni possono richiedere, allo scadere del decimo anno di residenza, la cittadinanza della madre, con apposita dichiarazione che deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di dodici mesi. La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni purché in possesso del requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore nel medesimo termine perentorio.

Per i figli minori di età di madre sammarinese di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al punto 3 dell'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 3.

Modifiche legislative:

Legge 25 luglio 2003 n.100 (INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.114 "LEGGE SULLA CITTADINANZA"), Articolo 1:



Art.9 *(Disposizioni penali)*

Chiunque, ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del riacquisto della cittadinanza, rilascia dichiarazioni o produce documentazione non veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e viene cancellato dai Registri della Cittadinanza con provvedimento del Giudice Penale.

Del provvedimento emanato dal Giudice Penale è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

Il pubblico ufficiale che rilascia false certificazioni, dichiarazioni o attestazioni ai fini di cui alla presente legge è punito ai sensi del Codice Penale.

La cancellazione dai registri della cittadinanza a seguito di condanna per i casi di cui al primo ed al terzo comma è eseguita dall'Ufficiale di Stato Civile immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale che dispone la condanna. Il giudice penale è tenuto alle notifiche e alle comunicazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui al presente comma da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.¹⁰

Art.10 *(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

I figli di padre sammarinese e di madre non sammarinese di cui al punto 2 dell'articolo 1, i quali compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge compreso, non sono soggetti all'obbligo di effettuare la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza del padre.

1. I figli di madre nata sammarinese per origine, considerando tale anche la cittadina che ha beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione nella cittadinanza, che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano essere cittadini sammarinesi naturalizzati, possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese.

2. La richiesta viene presentata all'Ufficiale di Stato Civile che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità all'aggiornamento degli atti di Stato Civile di cui agli articoli 8 e 91 della Legge 12 agosto 1946 n.43 dell'interessato nonché degli atti dei discendenti che ne facciano espressa richiesta, secondo le norme ed i principi contenuti nella Legge sulla Cittadinanza.

¹⁰ **Testo originario (Legge n.114/2000) Articolo 9:**

Chiunque, ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del riacquisto della cittadinanza, rilascia dichiarazioni o produce documentazione non veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e viene cancellato dai Registri della Cittadinanza con provvedimento del Giudice Penale.

Del provvedimento emanato dal Giudice Penale è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

Il pubblico ufficiale che rilascia false certificazioni, dichiarazioni o attestazioni ai fini di cui alla presente legge è punito ai sensi del Codice Penale.

Modifiche legislative:

Legge 22 marzo 2016 n.38, Articolo 3:

1. Dopo l'articolo 9, terzo comma, della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"La cancellazione dai registri della cittadinanza a seguito di condanna per i casi di cui al primo ed al terzo comma è eseguita dall'Ufficiale di Stato Civile immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale che dispone la condanna. Il giudice penale è tenuto alle notifiche e alle comunicazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui al presente comma da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.".



ALTRE NORME

LEGGE 17 giugno 2004 n.84

**MODIFICHE ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.114
(LEGGE SULLA CITTADINANZA)**

Art. 5
(Norme transitorie)

L'Ufficiale di Stato Civile è autorizzato ad iscrivere nei Registri di cittadinanza anche i figli di cui un solo genitore è sammarinese, che all'entrata in vigore della presente legge siano già nati ma non abbiano ancora compiuto la maggiore età.

La richiesta di cittadinanza sammarinese deve essere presentata dall'esercente la potestà sul minore, qualora residente all'estero, all'Ufficiale di Stato Civile oppure avanti all'autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvederà all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile: per contro la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza sammarinese deve essere resa personalmente dall'interessato entro il termine di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.

La disposizione del comma che precede si applica altresì ai figli minori di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della Legge 30 novembre 2000 n.114.

L'Ufficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati, è autorizzato altresì a reinscrivere nel novero dei cittadini di questa Repubblica coloro che, già cittadini naturalizzati ai sensi della Legge 30 novembre 2000 n.115¹¹, non hanno prodotto, nei termini richiesti, la documentazione comprovante la perdita delle altre cittadinanze possedute. Qualora, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004, non ottemperino a quanto previsto dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 2000 n.115, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà d'ufficio alla cancellazione dai Registri di Cittadinanza.

Le disposizioni di cui alla Legge 25 luglio 2003 n.100 si applicano altresì alle donne, figlie di madre nata sammarinese per origine, che sono divenute cittadine sammarinesi per matrimonio.

¹¹ La Legge 30 novembre 2000 n.115 è stata abrogata dalla Legge 2 agosto 2019 n.121, articolo 8.



REGOLAMENTO 15 aprile 2016 n.8

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 MARZO 2016 N. 38 "MODIFICHE ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICHE – LEGGE SULLA CITTADINANZA"

CAPO I Disposizione generale

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione della Legge 22 marzo 2016 n. 38 "Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche - Legge sulla cittadinanza", individua gli uffici pubblici competenti ad attestare la dimora, gli adempimenti previsti per coloro che intendono acquisire la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione e disciplina il funzionamento del collegio di cui all'articolo 2 ter, commi 5 e 6 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche.

CAPO II Disposizioni relative agli adempimenti previsti per coloro che intendono acquisire la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione

Art. 2 (Uffici pubblici competenti ad attestare la dimora)

1. Ai fini della attestazione della dimora, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 114/2000 e successive modifiche, il certificato di residenza anagrafica è rilasciato dalla UO Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali (di seguito definito Ufficio Stato Civile), l'attestazione di residenza effettiva e l'attestazione del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo sono rilasciati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

Art. 3 (Domanda)

1. La domanda di naturalizzazione è presentata all'Ufficio Stato Civile su moduli a tale scopo predisposti.
2. La domanda contiene le generalità esatte e complete dell'interessato, comprensive di dati di nascita e di stato civile nonché l'indicazione della residenza anagrafica e dei requisiti in base ai quali l'interessato richiede di acquisire la cittadinanza per naturalizzazione.
3. L'interessato è tenuto a produrre la seguente documentazione:
 - a) attestazione di residenza effettiva;
 - b) attestazione relativa al permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, con indicazione della relativa durata;
 - c) attestazione di non pendenza del procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella Repubblica di San Marino, nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche;
 - d) certificato penale generale e certificato dei carichi pendenti della Repubblica di San Marino.
4. Il richiedente è tenuto, altresì, ad allegare alla domanda di naturalizzazione, certificazione o dichiarazione giurata e per iscritto sotto la sua responsabilità civile e penale:



- a) certificato penale generale o documento equipollente e certificato dei carichi pendenti del Paese di appartenenza;
 - b) attestazione di non pendenza del procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in altri Paesi, nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche;
 - c) dichiarazione di non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all'estero, o comunicazione equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 114/2000 e successive modifiche.
5. La domanda può altresì contenere la richiesta di estensione della naturalizzazione per il figlio minore. In tale ipotesi, colui che esercita la potestà genitoriale sul minore, in relazione al quale richiede di estendere gli effetti della naturalizzazione indica:
- a) generalità esatte e complete del minore. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2 bis, comma 2 della Legge 114/2000 e successive modifiche, sono indicate anche le generalità esatte e complete del genitore che avrebbe avuto diritto alla naturalizzazione e deceduto prima della presentazione della domanda;
 - b) residenza del minore;
 - c) generalità esatte e complete del genitore dal quale discendono gli effetti della naturalizzazione nel caso in cui sia persona distinta rispetto a colui che esercita la potestà.
6. Nella domanda il richiedente è tenuto ad indicare, anche in nome e per conto del minore, di volere rinunciare spontaneamente ad ogni altra cittadinanza posseduta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2 ter, comma 12 della Legge 114/2000 e successive modifiche, gli adempimenti ivi previsti possono essere effettuati al momento della presentazione della domanda allegando alla medesima la relativa documentazione.
7. Alla domanda il richiedente è tenuto ad allegare la ricevuta, in originale o copia autentica, attestante il pagamento del diritto di ufficio di cui all'articolo 5.
8. Le attestazioni ed i certificati allegati devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, fatto salvo i disposti di cui all'articolo 18, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
9. Del deposito della domanda l'Ufficio Stato Civile rilascia ricevuta.

Art. 4

(Verifiche dell'Ufficiale di Stato Civile)

1. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche, l'Ufficiale di Stato Civile accerta la condizione di adottato in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena*.
2. Nel caso di cui all'articolo 2 bis, comma 2 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche, l'Ufficiale di Stato Civile accerta in relazione al genitore deceduto la sussistenza degli specifici requisiti ivi previsti.

Art. 5

(Diritto di ufficio)

1. La domanda e le attestazioni ed i certificati ad essa allegati non sono assoggettati ad imposta di bollo.
2. Per la presentazione della domanda è dovuto un diritto di ufficio complessivo dell'ammontare di € 200,00 (duecento/00) da versare all'Ufficio del Registro e Conservatoria.

CAPO III

Disposizioni relative al funzionamento del collegio



Art. 6

(Convocazione del collegio)

1. Le riunioni del collegio sono presiedute e convocate dal Commissario della Legge, con avviso inviato mediante lettera raccomandata ai membri presso il domicilio eletto o a mezzo posta elettronica o a mezzo telefax almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al comma 1 purché con un giorno almeno di preavviso.
3. Il collegio si riunisce in tempo utile per la seduta del Consiglio Grande e Generale prevista per la deliberazione di presa d'atto degli atti di accertamento positivo, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le riunioni del collegio non sono pubbliche.

Art. 7

(Verbalizzazione e validità delle riunioni)

1. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un dipendente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Detto dipendente funge anche da segretario verbalizzante delle riunioni.
2. Il verbale deve riportare la deliberazioni del collegio ed una traccia sintetica del dibattito in relazione alla trattazione di ciascuna domanda per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione.
3. Ogni membro del collegio ha diritto di dettare a verbale affermazioni, pareri e prese di posizione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri del collegio.
5. Le deliberazioni del collegio sono prese all'unanimità.

Art. 8

(Sostituzione ed astensione dei membri del collegio)

1. Il membro del collegio che, a causa di comprovati gravi motivi, non partecipa alla riunione convocata dal Commissario della Legge è sostituito da funzionario dallo stesso delegato.
2. In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 9 della Legge 5 settembre 2014 n. 141.



LEGGE 2 AGOSTO 2019 n.121

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.114 (LEGGE SULLA CITTADINANZA)

Art. 6

(Norma di sanatoria)

1. L'Ufficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati, è autorizzato a riscrivere nel Registro di Cittadinanza di questa Repubblica coloro che sono stati cancellati per non aver reso entro i termini richiesti dalla legge, la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza prevista all'articolo 1, numero 3 della Legge n.114/2000 e successive modifiche.

2. Parimenti potranno essere iscritti, su istanza degli interessati nel medesimo Registro, coloro che non hanno utilmente inoltrato domanda di accertamento di discendenza o la cui domanda non è stata accolta per la decorrenza dei termini previsti per rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I figli di madre sammarinese o di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio, e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese e padre non sammarinese che, all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2000 n.114, avevano già compiuto da oltre dodici mesi la maggiore età e non hanno quindi potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna, possono presentare istanza per l'iscrizione nei Registri della Cittadinanza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda, pur avendone avuto diritto ai sensi del presente articolo.

4. La dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere resa entro il 31 ottobre 2021 in una delle seguenti modalità:

- a) mediante la trasmissione, anche per via telematica, di apposito modulo, unitamente a copia di un documento di identità, sottoscritti dal richiedente, al Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino, che ne cura l'inoltro all'Ufficio di Stato Civile. Entro il 30 giugno 2023 gli istanti dovranno consegnare il modulo in originale della domanda già inoltrata, corredato della documentazione necessaria, presentandosi personalmente all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile;
- b) presentandosi personalmente all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese; la documentazione prevista a corredo della richiesta, qualora non già in possesso del richiedente all'atto della presentazione della domanda, è consegnata entro il termine del 30 giugno 2023 all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

La cittadinanza così acquisita si trasmette ai discendenti, anche maggiorenni, che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore o dall'avente diritto a presentare domanda ai sensi del presente articolo. L'Ufficio di Stato Civile evade le richieste pervenute solo nel momento in cui risulteranno complete della necessaria documentazione.¹²

¹²**Testo originario (Legge 2 agosto 2019 n.121)**

^1. L'Ufficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati è autorizzato a riscrivere nel Registro di Cittadinanza di questa Repubblica, coloro che sono stati cancellati per non aver reso entro i termini richiesti dalla legge, la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza prevista all'articolo 1 punto 3 della Legge n.114/2000 e successive modifiche.

2. Parimenti potranno essere iscritti su istanza degli interessati nel medesimo Registro, coloro che non hanno utilmente inoltrato domanda di accertamento di discendenza o la cui domanda non è stata accolta per la decorrenza dei termini previsti per rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I figli di madre sammarinese e padre non sammarinese che, all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2000 n.114, avevano già compiuto da oltre dodici mesi la maggiore età e non hanno quindi potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna, possono presentare istanza per l'iscrizione nei Registri della Cittadinanza, da presentare avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.



4. La dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è resa entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge personalmente dall'interessato avanti all'Ufficiale di Stato Civile oppure avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile. La cittadinanza così acquisita si trasmette ai figli, anche maggiorenni, che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore."

Modifiche legislative

Legge 15 luglio 2021 n.131, articolo 2

1. L'articolo 6 della Legge 2 agosto 2019 n. 121 è così modificato:

"Art. 6

(Norma di sanatoria)

1. L'Ufficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati, è autorizzato a riscrivere nel Registro di Cittadinanza di questa Repubblica coloro che sono stati cancellati per non aver reso entro i termini richiesti dalla legge, la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza prevista all'articolo 1, numero 3 della Legge n.114/2000 e successive modifiche.

2. Parimenti potranno essere iscritti, su istanza degli interessati nel medesimo Registro, coloro che non hanno utilmente inoltrato domanda di accertamento di discendenza o la cui domanda non è stata accolta per la decorrenza dei termini previsti per rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I figli di madre sammarinese o di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio, e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese e padre non sammarinese che, all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2000 n.114, avevano già compiuto da oltre dodici mesi la maggiore età e non hanno quindi potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna, possono presentare istanza per l'iscrizione nei Registri della Cittadinanza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda, pur avendone avuto diritto ai sensi del presente articolo.

4. La dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere resa entro il 31 ottobre 2021 in una delle seguenti modalità:

a) mediante la trasmissione, anche per via telematica, di apposito modulo, unitamente a copia di un documento di identità, sottoscritti dal richiedente, al Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino, che ne cura l'inoltro all'Ufficio di Stato Civile. Entro il 30 giugno 2023 gli istanti dovranno consegnare il modulo in originale della domanda già inoltrata, corredato della documentazione necessaria, presentandosi personalmente all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile;

b) presentandosi personalmente all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese; la documentazione prevista a corredo della richiesta, qualora non già in possesso del richiedente all'atto della presentazione della domanda, è consegnata entro il termine del 30 giugno 2023 all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

La cittadinanza così acquisita si trasmette ai discendenti, anche maggiorenni, che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore o dall'avente diritto a presentare domanda ai sensi del presente articolo. L'Ufficio di Stato Civile evade le richieste pervenute solo nel momento in cui risulteranno complete della necessaria documentazione."